

quanto riguarda eventuali infrazioni ex art. 146 c. 3 del Codice, si rammenta che l'art. 201 c. 1-bis lett. b), consente la contestazione non immediata solo in caso di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; in assenza di intersezione la contestazione, di norma, deve essere contestata immediatamente, a prescindere dall'eventuale dispositivo documentatore impiegato. Eventuali dispositivi funzionanti sia come misuratori di velocità che come documentatori fotografici di infrazioni commesse alle intersezioni non possono svolgere simultaneamente due funzioni in quanto tale eventualità è **espressamente esclusa dal decreto di approvazione**. Senza dimenticare che la rilevazione di infrazioni, senza che vengano applicate le relative sanzioni, potrebbe configurare **omissione di atti d'ufficio** da parte dell'amministrazione precedente.

Si osserva infine che la soluzione prospettata penalizzerebbe eventuali conducenti che, pur procedendo a velocità regolamentare si trovino a precedere il trasgressore; essa inoltre potrebbe risultare fonte di pericolo per la circolazione, per le eventuali improvvisate azioni frenanti conseguenti ad un inatteso funzionamento dell'impianto.

Detto tutto questo quale amministrazione si sentirebbe così coraggiosa da applicare tale sistema in un'intersezione? Eppure nonostante le sentenze, le circolari del Ministero e la normativa vigente sono ancora molte le amministrazioni che scelgono tali dispositivi per limitare le velocità dei veicoli.

Altra soluzione molto adottata sono i dissuasori di velocità o display veloc

Con tale termine si vogliono generalmente individuare quei pannelli che visualizzano la velocità dei veicoli in transito, magari cambiando il colore della velocità visualizzata qualora la stessa rientri o meno nei limiti vigenti (in genere di colore verde in caso di rispetto della limitazione e di colore rosso in caso di superamento della stessa o con altri sistemi di visualizzazione a led). **Anche in questo caso il Ministero non approva l'utilizzo di tali dispositivi** e non ha mai rilasciato alcun tipo di omologazione né tanto meno autorizzerà mai le amministrazioni a procedere alla sperimentazione.

Innanzitutto il Ministero con diversi pareri ministeriali premette che l'art. 45 comma 6 del CdS rinvia al connesso Regolamento di Esecuzione di Attuazione la precisazione dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per il controllo e la regolamentazione del traffico e per

l'accertamento e il rilevamento automatico delle infrazioni evidenziando inoltre come l'art. 345 del Regolamento preveda la gestione degli strumenti atti all'accertamento della velocità dei veicoli esclusivamente in capo agli organi di polizia stradale.

